

Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento costituisce l'attuazione della delega prevista dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", attraverso il quale vengono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi e alle gestioni pensionistiche che attualmente prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nella redazione del provvedimento, si è tenuto conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei diversi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Il regolamento si suddivide in quattro Capi.

L'articolo 1 del Capo I introduce disposizioni a carattere generale ed, in particolare:

- il comma 1 definisce il campo di applicazione delle disposizioni previste dal regolamento;
- il comma 2 stabilisce che nei confronti dei lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31/12/2012 continua ad essere applicata, in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico, la normativa pensionistica prevista antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- il comma 3, nel regolamentare l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 prevede la non applicazione, nei confronti di questi ultimi, delle c.d. "finestre mobili" annuali, introdotte dall'art. 12, commi 1 e 2, del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- il comma 4 sancisce l'applicazione della disciplina dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso a pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica.



Il Capo II armonizza il personale appartenente al comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, mentre il **Capo III** è volto a disciplinare l'accesso al pensionamento per varie tipologie di iscritti a fondi già istituiti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Di seguito, si illustrano le singole norme distinte per Capo di competenza.

CAPO II

Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni (leggi n. 243/2004, n. 247/2007) non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Pertanto, nei confronti di detto personale i requisiti attualmente vigenti sono quelli individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, emanato in attuazione della specifica delega prevista dall'art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (riforma Dini).

In particolare, il sopracitato decreto legislativo aveva proceduto ad una graduale omogeneizzazione sia dei requisiti contributivi ed anagrafici per la pensione di anzianità sia dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, modificando altresì l'istituto dell'ausiliaria e prevedendo una serie di interventi volti a rendere applicabili alcuni istituti al sistema contributivo, introdotto dalla riforma Dini.

Solo il D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto nei confronti del personale in esame l'applicazione di alcuni istituti giuridici valevoli per la generalità dei lavoratori, quali ad esempio l'introduzione della c.d. finestra mobile e l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

In considerazione, quindi, del disallineamento esistente tra i requisiti attualmente previsti per la generalità dei lavoratori e quelli vigenti per il comparto (che sono rimasti fermi a quanto previsto dal D.lgs. n. 165 del 1997), l'articolo 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha previsto l'adozione di uno specifico regolamento di armonizzazione.

Partendo dai sopra evidenziati presupposti, il regolamento attua quanto previsto dalla predetta legge n. 214 del 2011, sulla base dei seguenti elementi:

- 1) elevazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.



- **Campo di applicazione (art. 2)**

La nuova disciplina trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nei confronti del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (comprensivo delle forze di polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specificità che caratterizzano i rispettivi ordinamenti.

- **Pensioni di vecchiaia (art. 3)**

E' previsto l'incremento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia al fine di giungere ad una equiparazione proporzionale degli attuali requisiti anagrafici a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, fermi restando gli attuali limiti ordinamentali che non vengono modificati.

Ciò comporta che nel caso in cui il militare raggiunga l'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, l'amministrazione o ente datore di lavoro colloca a riposo il medesimo qualora abbia già raggiunto i requisiti per il diritto a pensione ed il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico; in caso contrario, il rapporto di servizio prosegue fino al raggiungimento della prima decorrenza utile in corrispondenza dei nuovi requisiti previsti dall'emanando regolamento.

Tenendo conto che gli attuali requisiti anagrafici prescritti per il personale in esame ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia sono ricompresi tra 60 e 65 anni, l'elevazione dell'età anagrafica avviene con gradualità, come riportato nella seguente tabella.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA			
Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.



In considerazione delle peculiarità che caratterizzano l'espletamento del servizio prestato dagli appartenenti alle categorie militari dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dei carabinieri e della guardia di finanza e dagli appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dai vigili del fuoco e dai capi squadra e capi reparto dei vigili del fuoco, in deroga alla disciplina generale sopra esposta, il conseguimento della pensione di vecchiaia è regolato dalla seguente tabella:

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

(***) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.*

• **Pensione anticipata (art. 4)**

Il canale di uscita, a prescindere dall'età anagrafica, è stato mantenuto unico per gli uomini e per le donne e fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in 42 anni e tre mesi di anzianità contributiva, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011. Al requisito contributivo, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori.

Si segnala che il requisito è leggermente inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori di sesso maschile, in quanto non tiene conto di quanto disposto dall'art. 18, comma 22-ter della L. 111/11 (ulteriore posticipo di 1 mese nel 2012, di 2 mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014) in considerazione dell'unificazione del requisito per uomini e donne.

Si aggiunge, peraltro, che in analogia a quanto previsto per gli iscritti all'AGO, è stata stabilita l'applicazione di una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e di 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019. Detta riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni e permane, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche nel caso di rideterminazione del trattamento pensionistico al termine del periodo di permanenza in ausiliaria.

E' stata, altresì, mantenuta la possibilità di accedere al pensionamento attraverso il c.d. "sistema delle quote".



Il presente regolamento richiede, infatti, per il triennio 2013-2015, il possesso di 58 anni e tre mesi di età, comprensivi dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con DM 6 dicembre 2011 e di 37 anni di anzianità contributiva; per il triennio 2016-2018, il possesso di 58 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita nella misura prevista per l'anno 2016) e di una contribuzione minima pari a 39 anni.

Per il biennio 2019-2020, è richiesto il raggiungimento di quota 99 (con un'età minima pari a 59 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita ed una anzianità minima contributiva pari a 40 anni). Quest'ultima soglia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è progressivamente incrementata in considerazione degli adeguamenti alla speranza di vita che verranno tempo per tempo determinati.

- ***Norme transitorie e finali (art. 5)***

I lavoratori che maturano, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente disciplina.

L'accesso al pensionamento di anzianità disciplinato dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 1997 è riconosciuto qualora la massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza sia conseguita entro il 31 dicembre 2011, sempre che il prescritto requisito anagrafico sia raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione della finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 2 del d.l. n. 78/10.

CAPO III

Personale iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap

Il presente capo regola, negli articoli da 6 a 13, il processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per ogni fondo e/o gestione già istituita presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Gli articoli 14 e 15, che verranno successivamente illustrati, contengono norme volte a disciplinare ipotesi peculiari.

- ***Soppresso fondo spedizionieri doganali (art. 6)***

La disposizione prevede l'aumento da 65 a 66 anni dell'età per l'ammissione alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali. Con il comma 2 è invece dato modo a tale categoria di



soggetti, da sempre privi di un trattamento pensionistico di anzianità, di ottenere la pensione per totalizzazione dei contributi, alla quale pure non hanno ancora accesso.

- ***Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici (art. 7)***

Per la platea dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi viene stabilito, con decorrenza 2013, un incremento a 35 anni effettivi dei requisiti contributivi considerati utili per il raggiungimento della pensione, con superamento dell'abbuono di tre anni precedentemente fissato. Il requisito contributivo è ulteriormente incrementato a 36 anni a decorrere dal 1 gennaio 2015 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

- ***Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (art. 8)***

La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di "personale viaggiante", svincolato dal possesso del titolo abilitante.

Il comma 1 stabilisce un incremento dei requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia, prevedendo il conseguimento di tale diritto al raggiungimento dei requisiti anagrafici ridotti di cinque anni rispetto a quelli tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, mentre il comma 2 prevede la soppressione del primo periodo del comma 6, articolo 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia il raggiungimento di tale prestazione a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

- ***Lavoratori marittimi (art. 9)***

Il comma 1 si riferisce ai piloti del pilotaggio marittimo, per i quali è prevista la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia raggiunto il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quelli tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Oggi l'età pensionabile è prevista invece a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

Quanto al comma 2, in parziale accoglimento della proposta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata rivista la disciplina dell'istituto della pensione anticipata di vecchiaia, di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 41, che prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico al compimento del cinquantacinquesimo anno di età per uomini e donne con 20 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Il requisito anagrafico è, infatti, innalzato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al raggiungimento di



57 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico è fissato al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età.

- **Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo (art. 10)**

Per l'insieme dei lavoratori di cui al presente articolo (ballerini e tersicorei) si prevede l'aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, assorbendo, di fatto, il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta "finestra mobile".

- **Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori (art. 11)**

La norma dispone, per i lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori, un incremento generalizzato dei requisiti per l'accesso alla pensione attraverso la progressiva convergenza, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto alla pensione.

Il comma 1 contiene la tabella - in sostituzione di quella allegata all'articolo 4 del d.lgs. 182/1997 - che prevede, per gli uomini, l'elevazione di un anno del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 (da 63 a 64 anni) e, per le donne, un incremento del requisito anagrafico pari ad un anno ogni due anni solari, al fine di raggiungere l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel 2021.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).

- **Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto (art. 12)**

Per quanto concerne la platea dei lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori dello spettacolo – Gruppo Canto, il primo comma stabilisce l'elevazione del requisito anagrafico, per gli uomini, a 61 anni dal 1° gennaio 2013 e per le donne, da 57 a 61 anni (equiparazione con gli uomini nel 2021), con un incremento di un anno ogni due anni solari.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).



- *Fondo sportivi professionisti (art. 13)*

La disposizione si riferisce ai lavoratori iscritti al Fondo Sportivi Professionisti, per i quali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, è previsto un graduale allineamento dei requisiti anagrafici tra gli uomini e le donne appartenenti al settore in esame nel 2021, attraverso un incremento dei requisiti medesimi (53 anni per gli uomini dal 1° gennaio 2013 e da 49 a 53 anni per le donne, con lo stesso criterio utilizzato per le lavoratrici dello spettacolo).

In tale contesto non viene contemplata la distinzione tra pensione di vecchiaia ordinaria e pensione di vecchiaia anticipata, normalmente presente in altri ambiti, stante la spiccata peculiarità dell'attività svolta dai soggetti presi in considerazione.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).

- *Perdita del titolo abilitante (art. 14)*

L'articolo 14 prevede, al comma 1, deroghe sull'applicazione del presente regolamento, stabilendo, in particolare, la continuità nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia previgenti nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Inoltre, laddove tali limiti di età possano essere elevati a seguito del superamento del giudizio di idoneità, il secondo periodo del comma in questione introduce un'ulteriore condizione all'applicazione di tale deroga, ovvero proprio nel caso in cui vi sia un giudizio di inidoneità.

Analogamente, il comma 2 sancisce che nei confronti dei lavoratori, iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente di aziende di navigazione aerea, che perdono il titolo abilitante al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2011.

Con riferimento a particolari categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), il comma 3 stabilisce che nei confronti dei lavoratori in questione continua ad essere applicata la disciplina del pensionamento di vecchiaia attualmente in vigore.



Il comma 4, nel regolamentare l'accesso al trattamento pensionistico nei regimi misto e contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013, disciplina il pensionamento anticipato, uniformandolo al comma 10 dell'art. 24 del d.l. 201/2011 (42 anni e 2-3 mesi di contributi – a seconda dell'anno di decorrenza - per gli uomini e 41 anni e 2-3 mesi di contributi – a seconda dell'anno di decorrenza - per le donne).

Inoltre, come per il regime generale, è sancita la riduzione percentuale sulla quota retributiva di trattamento, relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni.

Infine, con il comma 5, è stato abrogato il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 149 del 1997, che prevede ancora, oggi, l'uscita anticipata con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione.

- ***Deroghe (art. 15)***

La norma introduce alcune deroghe alla disciplina contenuta nel regolamento, finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori che versino in situazioni connesse al perdita o alla sospensione del lavoro.

Tali deroghe consistono nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico in favore di tali lavoratori vigenti al 31 dicembre 2012.

Nell'individuazione delle categorie ammesse al suddetto beneficio, il regolamento di armonizzazione ripercorre i contenuti dell'articolo 24, comma 14 del D.L. 201/2011, e dell'emanando decreto attuativo, fissando la data del 15 settembre 2012 quale termine finale per il perfezionamento, relativamente ad ogni soggetto interessato, di una delle seguenti fattispecie: stipulazione di accordi sindacali per i collocati in mobilità (lett. a); stipulazione di accordi collettivi per i collocati in mobilità lunga (lett. b); autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lett. c); godimento del congedo per assistere i figli con disabilità grave (lett. d); risoluzione del rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. (lett. e); stipulazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo (lett. f); sottoscrizione di accordi finalizzati al prepensionamento, per i lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (lett. g).

CAPO IV

- ***Disposizioni finali (art. 16)***

La norma stabilisce che il regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.



RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica (versione del 31.10.2012) recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dello schema di regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Lo schema di regolamento prevede nuove disposizioni contenute nelle seguenti sezioni:

- CAPO I - Disposizioni generali;
- CAPO II - Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
- CAPO III - personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

In particolare lo schema di regolamento di armonizzazione all'a.g.o., di cui si valutano gli effetti finanziari, propone all'art. 1 del CAPO I nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento per i lavoratori che appartengono alle predette gestioni e prevede che:

- Il lavoratore, che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del regolamento stesso ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa;
- dal 1° gennaio 2013 non trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
- dal 1° gennaio 2013 a tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,



con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni e D.I. 6 dicembre 2011.

CAPO II

Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Le modifiche introdotte al Capo II dello schema di regolamento armonizzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti. In particolare attuano quanto previsto dall'articolo 24, comma 18 della legge n. 214/2011, in merito ai seguenti elementi:

- 1) elevazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (Art. 3);
- 2) modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (Art. 4);
- 3) norme transitorie e finali (Art. 5).

Elementi ed ipotesi di base delle valutazioni:

1. Parametri macro economici contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2012 (settembre 2012) e nella lettera della Conferenza dei servizi Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2011 (Prot.24/III/13635).
2. Caratteristiche dei pensionamenti del comparto considerate desunte dagli archivi amministrativi dell'INPS - ex INPDAP, aggiornati al luglio 2012.
3. Si è ipotizzato che una quota pari al 20% delle future generazioni di pensionati del comparto prosegua l'attività lavorativa a prescindere dalla elevazione dei requisiti pensionistici non producendo, pertanto, effetti finanziari di risparmio.
4. La quantificazione dei minori oneri è stata effettuata tenendo conto dell'applicazione della cosiddetta "finestra mobile" e dell'adeguamento alla speranza di vita secondo la normativa vigente, nonché della salvaguardia dei diritti acquisiti al 31.12.2012 come previsto dalle norme transitorie dello schema di regolamento.
5. La valutazione viene effettuata per il decennio 2013-2022, per singoli articoli e commi, esponendo il numero dei soggetti interessati



annualmente alle modifiche normative e gli importi medi dei trattamenti pensionistici, nonché il relativo risparmio in termini di minor onere per ratei di pensione lorda in moneta corrente.

1) Elevazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (art.3 dello schema di regolamento)

I requisiti anagrafici, attualmente vigenti per il diritto a pensione di vecchiaia, sono modificati secondo le seguenti tabelle:

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3 comma 1) **Tabella A**

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

(***) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.*

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3 comma 2) **Tabella B**

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e otto mesi	62

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

(***) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.*

I requisiti delle tabelle sopraesposte previsti nel periodo 2013-2015 risultano allineati ai requisiti previgenti tenendo conto della cosiddetta finestra mobile di 12 mesi e dell'adeguamento alla speranza di vita decorrente dal 2013.



La stima è stata effettuata per valori medi, considerando che la platea iniziale interessata è pari circa 2.400 soggetti con un importo medio di pensione di circa 45.000 euro annui lordi con riferimento all'anno 2012, pertanto vengono riportati nella tabella seguente: il numero di pensioni vigenti, tenuto conto che il flusso annuo dovrebbe attestarsi intorno alle 400 unità, il relativo importo medio ed i risparmi stimati per il periodo di osservazione.

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3, cc.1 e 2)**

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	400	8.100	48.800
2017	400	8.300	49.800
2018	400	10.200	50.800
2019	800	31.100	51.800
2020	800	31.700	52.800
2021	800	32.300	53.900
2022	800	33.000	55.000

2) Modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (art.4 dello schema di regolamento)

• Art. 4, comma 1

L'accesso al pensionamento anticipato avviene, a prescindere dal requisito anagrafico, al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 42 anni e



tre mesi (per uomini e donne) comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita.

E' prevista l'applicazione di una riduzione sulla quota di pensione retributiva in presenza di un'età anagrafica inferiore a 58 anni fino al 31/12/2018 e di 59 anni dal 1/1/2019.

Al riguardo si è ipotizzato che, nel decennio considerato, tutti subiscano la riduzione (1% o 2% per ogni anno di anticipo in relazione all'età).

La platea iniziale interessata è pari 2.400 soggetti con un importo medio di pensione di circa 38.500 euro annui lordi con riferimento all'anno 2012

Nella tabella che segue vengono riportati i risparmi stimati per il periodo di osservazione; si riportano anche le pensioni vigenti complessivamente interessate dal provvedimento ed il relativo importo medio annuo.

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti per la pensione anticipata (art.4 c.1)**

Anni	Numero "pensioni anticipate" vigenti, soggette a riduzione	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	720	300	40.600
2016	2.160	1.200	41.400
2017	4.320	2.700	42.200
2018	6.720	4.700	43.000
2019	9.120	7.000	43.900
2020	11.520	9.200	44.800
2021	13.920	11.600	45.700
2022	16.320	14.100	46.600



• **Art. 4, comma 2**

L'accesso al pensionamento anticipato avviene altresì al compimento di un'anzianità contributiva inferiore ai 42 anni e tre mesi (per uomini e donne) collegata ad età minime secondo una progressione crescente negli anni, previste dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4 (periodo 2013-2021 anzianità contributiva crescente da 37 a 39 e l'età da 58 e tre mesi a 59). Al riguardo si è tenuto conto che, per il periodo fino al 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico richiesto, comprensivo della prevista "finestra mobile", non risulta incrementato rispetto alla normativa vigente. Pertanto, l'effetto risente, per il suddetto periodo, del solo incremento del requisito per il raggiungimento dell'anzianità contributiva.

La platea iniziale interessata è pari 1.200 soggetti con un importo medio di pensione di circa 38.900 euro annui lordi con riferimento all'anno 2012

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti per la pensione anticipata (art.4 c.2)**

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	120	2.400	39.800
2015	360	14.600	40.600
2016	540	22.400	41.400
2017	1.260	45.600	42.200
2018	1.620	58.100	43.000
2019	1.980	71.100	43.900
2020	2.280	80.600	44.800
2021	2.400	109.700	45.700
2022	2.400	111.800	46.600



3) Norme transitorie e finali (art. 5 dello schema di regolamento)

Non rilevanti ai fini delle valutazioni

4) Complesso dei risparmi

L'effetto complessivo delle norme contenute nello schema di regolamento CAPO II è riportato nella seguente tabella.

Anno	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)
2013	-
2014	2.400
2015	14.900
2016	31.700
2017	56.600
2018	73.000
2019	109.200
2020	121.500
2021	153.600
2022	158.900



CAPO III

Personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP

Ipotesi di lavoro

Ai fini della valutazione per un arco di dieci anni (2013-2022) degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dello schema di regolamento di armonizzazione in esame sono stati utilizzati i più aggiornati elementi presenti negli archivi amministrativi dell'Inps e degli Istituti previdenziali soppressi, adottando nel contempo il quadro macro economico delineato nel Documento di Economia e Finanza 2012 presentato nel settembre 2012 e nella citata lettera della Conferenza dei servizi Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2011 (Prot.24/III/13635).

Di seguito, per ciascun articolo del regolamento, sono evidenziati, per ciascuno degli anni 2013-2022, il minor numero di pensioni vigenti alla fine di ciascun anno, derivanti dall'applicazione del nuovo schema di regolamento, i relativi importi medi annui ed i conseguenti risparmi in termini di rate complessive.

Art. 6 – Soppresso fondo degli spedizionieri doganali.

Comma 1.

Lo schema di regolamento di armonizzazione propone la seguente modifica alla normativa vigente:

- La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.

Il regolamento di armonizzazione prevede anche che per l'accesso al trattamento pensionistico si applichino gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni di cui all'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e D.I. 6 dicembre 2011.

Tenuto conto che per tale Fondo trovava già applicazione la disciplina delle decorrenze, prevista per i lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio



2010, n. 122 e D.I. 6 dicembre 2011, in materia di adeguamento alla speranza di vita, il comma 1, art. 6 del Regolamento in esame **non comporta risparmi finanziari significativi** per gli anni 2013-2022.

Comma 2.

Il comma 2 dell'art. 6 dello schema in oggetto prevede l'estensione al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali della facoltà di totalizzare i periodi assicurativi.

Secondo l'art 24, comma 19, del decreto 201/2011, con effetto dal 1° gennaio 2012 è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, permangono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti (40 anni di anzianità contributiva o 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva) per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs. n. 42/2006. Inoltre, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi (pari a 20 mesi nel 2013 e 21 mesi nel 2014 nel primo caso e 18 mesi nel secondo), di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Le valutazioni sono state effettuate attraverso un modello di simulazione individuale prevedendo una propensione alla totalizzazione del 30% di coloro, circa 400 soggetti su 800 ex spedizionieri doganali, che avrebbero interesse a totalizzare in quanto anticiperebbero la decorrenza della pensione. Gli effetti finanziari, derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022, evidenziano un maggior onere per il complesso delle gestioni coinvolte nella totalizzazione. Come illustrato dalla tabella che segue, in analogia a quanto presentato per le altre fattispecie armonizzate, tale onere viene riportato in termini di oneri con segno negativo.



Art. 6 comma 2 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Maggiore numero di pensioni vigenti	Oneri (-) per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	45	-1.094	24.500
2014	41	-1.026	25.000
2015	33	-830	25.500
2016	32	-828	26.000
2017	28	-733	26.500
2018	24	-657	27.000
2019	21	-573	27.500
2020	25	-697	28.100
2021	22	-624	28.700
2022	20	-571	29.300

Art. 7 – Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi – Poligrafici.

L'articolo 14 della legge n. 62 del 2001 disciplina il diritto alla pensione anticipata di anzianità per lavoratori poligrafici dipendenti di aziende dell'editoria posti in cassa integrazione guadagni straordinaria. La norma dispone che ai lavoratori posti in cassa integrazione che possono far valere 1664 contributi settimanali (o 384 mensili) è riconosciuto il diritto di accedere al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, con un massimo di 35 anni.

Il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsto dalla legge n.214 del 2011, dispone che:

Alla lettera a) dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) le parole: "almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018";
- b) le parole: "sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni" sono soppresse;
- c) le parole: "non può comunque risultare superiore a 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018".

La valutazione utilizza quali elementi per il calcolo: il numero medio dei trattamenti anticipati di pensione per decorrenza, pari a circa 700 soggetti per ciascun anno, come rilevato dagli archivi Inps, l'importo medio di pensione delle nuove decorrenti nel 2011 e la distribuzione per anzianità contributiva ai fini del diritto rilevata per le pensioni di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento in esame.

Si precisa che, così come chiarito nel Messaggio INPS n. 7155 del 26/4/2012, per i lavoratori in esame, con l'attuale normativa, il trattamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, e quindi non si applica il regime delle decorrenze di cui al decreto-legge 78/2010 e successive modificazioni. Poiché sono possibili nuovi ingressi in cassa integrazione nel corso del 2013 di lavoratori poligrafici anche con anzianità prossima ai 35 anni, e tenendo conto dell'assenza del regime delle decorrenze è ipotizzabile un minor onere per il 2013.

Le ipotesi specifiche adottate sono:

- Il numero dei lavoratori che beneficiano dei trattamenti è ricostruito sulla base dei dati storici della collettività e della sua distribuzione di anzianità al pensionamento.
- La distribuzione per anzianità contributiva ai fini del diritto dei lavoratori non si modifica nel corso dell'intervallo di stima.



Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022.

Art. 7 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	490	6.248	25.500
2014	565	13.618	25.900
2015	750	17.280	26.400
2016	814	20.869	26.900
2017	778	21.517	27.400
2018	983	24.195	27.900
2019	1.096	31.840	28.400
2020	1.444	41.992	28.900
2021	1.179	34.123	29.500
2022	1.285	40.036	30.000

Art. 8 – Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto.

In merito allo schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'art. 8 della proposta in oggetto prevede che l'età pensionabile dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che rivestano la qualifica di personale viaggiante, sia quella vigente nel regime generale con una riduzione di cinque anni. Attualmente i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante sono 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (D.l. 30 dicembre 1992 n°503 confermato dall'art. 3 c.6 del D.L. 414/1996), cui si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78



del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, di cui all'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e D.I. 6 dicembre 2011.

Con il Messaggio n° 11010 del 2/7/2012 l'Inps ha specificato che i lavoratori iscritti al soppresso Fondo Trasporti aventi la qualifica di *personale viaggiante* possono accedere al pensionamento di vecchiaia con requisiti ridotti nel presupposto che le mansioni proprie della qualifica di *personale viaggiante* siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica. Ne consegue che in mancanza di questo presupposto (prosecuzione volontaria, mobilità ...) i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia siano gli stessi della Assicurazione Generale Obbligatoria. E' stata, pertanto, effettuata una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022.

I risultati della valutazione sono riportati nella tabella seguente:

Art. 8 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	0
2014	-	-	0
2015	140	2.212	25.100
2016	993	19.867	25.700
2017	610	16.894	23.800
2018	624	11.329	21.000
2019	1.460	28.570	22.900
2020	877	19.825	20.200
2021	1.580	33.338	22.600
2022	1.114	23.377	19.300



Art. 9 – Piloti del pilotaggio marittimo.

Comma 1

Lo schema di regolamento di armonizzazione propone la seguente modifica alla normativa vigente relativa ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413:

- il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

La valutazione è stata effettuata partendo da informazioni ricavate dagli archivi Inps. In particolare sono state analizzate le aziende con personale di qualifica di pilota marittimo giungendo a definire una platea di circa 450 soggetti attivi. Si è ipotizzato che con la normativa previgente si sarebbero liquidati circa 10 trattamenti l'anno che a seguito del decreto di armonizzazione subiranno un ritardo nella liquidazione di circa un anno. Per le valutazioni si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 54.000 euro riferibile al 2012. Di seguito si riporta la tabella con i risparmi dovuti all'applicazione dello schema di regolamento:

Art. 9 comma 1 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	10	275	55.000
2014	10	556	56.100
2015	10	567	57.200
2016	10	578	58.300
2017	10	589	59.500
2018	10	601	60.700
2019	10	613	61.900
2020	10	625	63.100
2021	10	638	64.400
2022	10	651	65.700



Comma 2

Il regolamento di armonizzazione prevede anche che sia modificato l'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 nel seguente modo: *"All'articolo 31 della legge 16 luglio 1984, n. 413, le parole: "cinquantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2014, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018".*

La valutazione è stata effettuata partendo da informazioni ricavate dagli archivi Inps. In particolare sono state analizzate le liquidazioni di pensioni della categoria "PM" degli ultimi anni giungendo a definire una platea di circa 150 nuove pensioni l'anno che subiranno ritardi nella liquidazione per effetto della nuova normativa. Per le valutazioni si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 22.500 euro riferibile al 2012. Di seguito si riporta la tabella con i risparmi dovuti all'applicazione dello schema di regolamento:

Art. 9 comma 2 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	150	1.800	24.000
2016	150	3.638	24.500
2017	150	3.713	25.000
2018	150	3.788	25.500
2019	300	5.775	26.000
2020	300	7.800	26.500
2021	300	7.950	27.000
2022	300	8.100	27.500



Art. 10 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole "quarantacinquesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quarantaseiesimo".

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.I. 6 dicembre 2011.

La simulazione effettuata evidenzia che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento **non comporta effetti finanziari significativi**.

Art. 11 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che la Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sia sostituita dalla seguente:

Decorrenza della pensione		
Uomini	dal 1° gennaio 2013	64 anni
Donne	dal 1° gennaio 2013	60 anni
	dal 1° gennaio 2015	61 anni
	dal 1° gennaio 2017	62 anni
	dal 1° gennaio 2019	63 anni
	dal 1° gennaio 2021	64 anni

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di



vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.L. 6 dicembre 2011.

Il modello di proiezione utilizzato per la valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dallo schema di regolamento di armonizzazione comportano un risparmio la cui entità è riportata nella tabella seguente:

Art. 11 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	5	42	15.590
2016	9	113	15.890
2017	23	257	16.200
2018	23	377	16.530
2019	31	458	16.860
2020	36	584	17.200
2021	62	866	17.540
2022	81	1.280	17.890

Art. 12 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone, al comma 1, che l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sia sostituito dal seguente:

“per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:



- a) all'età di 61 anni per gli uomini;
- b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.L. 6 dicembre 2011.

Il modello di proiezione utilizzato per la valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dallo schema di regolamento di armonizzazione comportano un risparmio la cui entità è riportata nella tabella seguente:

Art. 12 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	14	104	14.280
2015	34	351	14.550
2016	28	462	14.830
2017	48	576	15.120
2018	49	750	15.430
2019	58	846	15.740
2020	51	876	16.050
2021	65	948	16.370
2022	63	1.067	16.700



Art. 13 – Gestione ex ENPALS: Fondo sportivi professionisti

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sia sostituito dal seguente:

“per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 53 anni per gli uomini;
- b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovavano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.L. 6 dicembre 2011.

La simulazione effettuata evidenzia che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento **non comporta effetti finanziari significativi**.

Art. 14 – Perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa

Comma 1 e 2

In riferimento ai commi in questione è possibile osservare che:

- relativamente al Fondo Trasporti, l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia con riguardo ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, comporta un minor risparmio rispetto alla proposta di armonizzazione. Tale minor risparmio è stato già considerato e dedotto algebricamente all'interno della valutazione degli effetti finanziari di cui all'art. 8;
- Relativamente al Fondo Volo, l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia con riguardo ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età **non dà luogo a effetti finanziari**



rilevanti (in genere i piloti con 60 e più anni possono condurre velivoli commerciali con altro pilota in possesso di titolo abilitante).

Comma 3, 4 e 5

Il regolamento di armonizzazione in riferimento ai controllori di volo, dipendenti ENAV, che perdono il titolo abilitante dispone che:

3. *Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012.*
4. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.*
5. *L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.*

La valutazione è stata effettuata partendo da informazioni ricavate dagli archivi della gestione ex-INPDAP. In particolare analizzando la serie storica del numero dei pensionamenti del personale operativo si è giunti a definire una platea di poche unità cui potrebbe essere applicata la norma. Per le valutazioni si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 57.800 euro riferibile al 2012. Di seguito si riporta la tabella con i risparmi dovuti all'applicazione dello schema di regolamento:



Art. 14 commi 3,4 e 5 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di armonizzazione

Anni	Minor numero di pensioni vigenti	Minor spesa per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	1	29	58.000
2014	3	118	59.200
2015	5	240	60.400
2016	7	366	61.500
2017	9	498	62.700
2018	10	603	64.000
2019	11	680	65.400
2020	12	760	66.700
2021	12	808	68.000
2022	12	824	69.400

Art. 15 – Deroghe

Relativamente ai soggetti derogati, rispetto all'inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione, che cadono nelle fattispecie elencate nell'articolo 15 è necessario precisare che non sono stati considerati nelle platee che hanno determinato le valutazioni degli articoli precedenti. Tale impostazione ha reso la determinazione dei risparmi non influenzata dai soggetti derogati il cui onere è stato valutato complessivamente e a parte ed esposto di seguito. Si precisa che nelle valutazioni non si è tenuto conto di alcun limite temporale per le decorrenze dei derogati.



**Art. 15 – Effetti finanziari dovuti all'introduzione del regolamento di
armonizzazione - Derghe**

Anni	Numero maggiori pensioni anticipate dovute alle deroghe	Oneri (-) per rate di pensione (in migliaia di euro)	Importi medi annui (in euro)
2013	295	-6.310	25.500
2014	292	-7.745	25.900
2015	289	-7.859	26.400
2016	286	-7.601	26.800
2017	283	-7.344	27.300
2018	281	-16.132	27.800
2019	923	-34.222	28.300
2020	737	-29.246	25.500
2021	644	-17.137	28.800
2022	-	-	-



Complesso effetti finanziari

In definitiva, pur considerando che alcuni articoli non comportano alcun effetto finanziario di rilievo e che dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 6 dovrebbero derivare maggiori oneri, il complesso dei provvedimenti previsti nello schema di regolamento evidenzia risparmi complessivi per circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022, come riportato in dettaglio nella tabella seguente:

Effetti finanziari derivanti dall'applicazione del Regolamento di armonizzazione
Risparmi (+) o maggiori oneri (-) (importi in migliaia di euro)

Anni	Articoli 3, 4 e 5 ex-INPDAP Comparto difesa sicurezza ecc.	Articolo 6 comma 2 Spediz. Doganali	Articolo 7 Poligrafici	Articolo 8 Pers. serv. trasporto	Articolo 9 c.1 e c.2 Marittimi	Articolo 11 Ex Enpals Gruppo Attori	Articolo 12 Ex Enpals Gruppo Canto	Articolo 14 Commi 3,4 e 5	Complesso
2013	-	-1.094	6.248	-	275	-	-	29	5.458
2014	2.400	-1.026	13.618	-	556	-	104	118	15.770
2015	14.900	-830	17.280	2.212	2.367	42	351	240	36.562
2016	31.700	-828	20.869	19.867	4.216	113	462	366	76.765
2017	56.600	-733	21.517	16.894	4.302	257	576	498	99.911
2018	73.000	-656	24.195	11.329	4.389	377	750	603	113.987
2019	109.200	-571	31.840	28.570	6.388	458	846	680	177.411
2020	121.500	-695	41.992	19.825	8.425	584	876	760	193.267
2021	153.600	-624	34.123	33.338	8.588	866	948	808	231.647
2022	158.900	-571	40.036	23.377	8.751	1.280	1.067	824	233.664

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

5 novembre 2012



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

3 4 NOV. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



Aut. P



Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SEZIONE 1. CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ed introduce le necessarie misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, volte ad incrementare i requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti, nonché di alcune tipologie di personale iscritto ai Fondi gestiti dall'INPS, comprese le gestioni ex-ENPALS ed ex-INPDAP.

Attualmente, infatti, i requisiti di accesso al pensionamento previsti dalle singole normative di settore relativamente alle categorie lavorative sopra elencate, sono inferiori rispetto ai requisiti di accesso vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Peraltro, tale condizione è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

B.1) Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Si rende necessaria l'emanazione di un regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, in considerazione delle modifiche apportate al sistema pensionistico dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici").



Si evidenzia, al riguardo, che l'ultimo intervento di armonizzazione della disciplina previdenziale al regime pensionistico generale che ha riguardato il personale militare e delle forze di polizia è stato effettuato con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di attuazione della delega contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini).

Pertanto, i comparti difesa-sicurezza non sono stati coinvolti dai vari provvedimenti di riforma che hanno successivamente interessato il sistema previdenziale (legge 23 agosto 2004, n. 243, legge 24 dicembre 2007, n. 247, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

La linea d'intervento seguita per attuare il procedimento di armonizzazione ai sensi del comma 18 dell'art. 24 del d.l. n. 201/11, ferme restando *"le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti"*, si sostanzia:

- nell'elevazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (senza parificazione completa con i requisiti presenti nell'a.g.o.);
- nella modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

B.2) Personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP

Alcune categorie di lavoratori iscritti a fondi, gestioni e regimi ora tutti amministrati dall'INPS, diversamente dalla generalità dei lavoratori dipendenti non sono state assoggettate ai procedimenti di armonizzazione che si sono susseguiti negli ultimi anni, salvo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503 del 1992.

Conseguentemente, si rende necessaria l'emanazione del presente regolamento al fine di adeguare i requisiti minimi di accesso al pensionamento in considerazione delle riforme, medio tempore, intervenute in materia pensionistica.

Il regolamento riguarda alcune particolari categorie di iscritti presso l'INPS, l'ENPALS e l'INPDAP (iscritti al soppresso fondo spedizionieri doganali; lavoratori di aziende in crisi - poligrafici; personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto; piloti del pilotaggio marittimo; iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo -gruppi ballo, canto e attori- ed a quello degli sportivi professionisti, lavoratori dipendenti dell'ENAV appartenenti a profili professionali quali controllori di volo, pilota, operatore radiomisure, esperto nell'assistenza di volo).

La linea seguita per attuare il procedimento di armonizzazione ai sensi dell' art. 24, comma 18, del d.l. n. 201/11, ferme restando, *"le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti"*, si sostanzia:

- nel mantenimento, in termini di anni di anticipo del pensionamento, delle differenze esistenti con l'a.g.o. al 31 dicembre 2011, in modo tale da stabilire, per i fondi in questione, un percorso di aumento graduale dei requisiti pensionistici secondo i criteri previsti per il regime generale;
- nella progressiva convergenza (come avviene nell'a.g.o.) verso un'identica età pensionabile per uomini e donne.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo



Le nuove disposizioni previdenziali introdotte con l'art. 24 del d.l. n. 201/11 hanno innalzato i requisiti minimi di accesso al pensionamento per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'A.G.O., nonché per la generalità degli appartenenti al settore pubblico, rendendo conseguentemente necessaria una rivisitazione dei requisiti di pensionamento previsti per quelle categorie di lavoratori attualmente escluse dal processo generale di incremento, in quanto, destinatarie di specifiche e più favorevoli normative di settore.

In tale ottica, l'art. 24, comma 18 del d.l. n. 201/11, ha previsto l'emanazione di un regolamento volto al graduale incremento dei requisiti minimi (anagrafici e contributivi) di pensionamento, al fine di ricondurre sotto parametri di ragionevolezza i diversi canali di accesso al pensionamento, tenuto conto delle specificità che caratterizzano le singole lavorazioni.

Il processo di armonizzazione, si ribadisce, riguarda quelle tipologie lavorative che attualmente presentano requisiti minimi di accesso al pensionamento inferiori rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'A.G.O.

Si evidenzia, inoltre, che il presente regolamento si colloca nel più ampio processo di risanamento del sistema economico-finanziario pubblico, in quanto, gli interventi individuati realizzano maggiori risparmi di spesa.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

D.1) Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Si persegue l'obiettivo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento nei confronti dei lavoratori destinatari del presente regolamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Con particolare riferimento alla pensione di vecchiaia, l'elevazione del requisito anagrafico avviene con gradualità, modulando la fase di transizione fino alla definitiva entrata a regime nel 2018, lasciando inalterati i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo. A seconda del grado gerarchico di appartenenza, i requisiti vengono incrementati da 1 a 3 anni considerando l'effetto della c.d. finestra mobile di 12 mesi.

Viene, inoltre, salvaguardato l'accesso alla pensione per i soggetti che hanno maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di armonizzazione. In merito alla pensione anticipata, il canale di uscita è stato mantenuto unico a 42 anni e 3 mesi di contribuzione sia per gli uomini sia per le donne, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita.

E' stato, inoltre, confermato, aumentandone i requisiti, l'accesso al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. quote. Per il triennio 2013-2015 l'accesso al pensionamento avviene con 58 anni e tre mesi di età e 37 anni di anzianità contributiva; per il triennio 2016-2018 è richiesto il possesso di 58 anni e tre mesi di età e di una contribuzione minima pari a 39 anni; per il biennio 2019-2020 è richiesta un'età minima di 59 anni e un'anzianità contributiva pari a 40 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 tale ultima soglia (quota 99) è progressivamente incrementata in considerazione degli adeguamenti alla speranza di vita.



Il presente regolamento non interviene sugli istituti dell'ausiliaria e delle maggiorazioni del servizio.

Il risparmio complessivo delle norme contenute nel regolamento di armonizzazione è stato quantificato a partire dal 2014 in un importo pari a 7 milioni e 200 mila euro sino ad arrivare a 335 milioni e 900 mila euro nel 2022, come si evince dalla relazione tecnica correlata al testo in esame.

D.2) Personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP

Il regolamento persegue l'obiettivo di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti minimi di accesso al pensionamento nei confronti di alcune specifiche categorie di lavoratori iscritti presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Il regolamento non modifica il diritto di accedere alla pensione secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso per coloro i quali hanno maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il processo di incremento si realizza prevedendo una progressiva convergenza verso un'identica età pensionabile per uomini e donne, fissando delle corrispondenze tra età e anni solari. Inoltre, per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo spedizionieri doganali, è stata prevista l'estensione dell'istituto della totalizzazione.

L'incremento apportato ai requisiti minimi previsti dalla normativa attualmente vigente comporta un risparmio complessivo la cui quantificazione finale sarà contenuta nella relazione tecnica in corso di predisposizione da parte dei competenti servizi dell'INPS.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti del regolamento sono:

-per il comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico: il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

-riguardo ai fondi INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP: spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo; lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi, interessate da processi di riorganizzazione aziendale, ammessi al pensionamento anticipato; personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; piloti del pilotaggio marittimo iscritti alla Gestione marittimi; lavoratori iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo (Gruppi Attori, Canto e Ballo); lavoratori iscritti al Fondo sportivi professionisti; lavoratori dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali quali controllori di volo, pilota, operatore radiomisure, esperto nell'assistenza di volo.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Al fine di pervenire ad una condivisione dei contenuti del regolamento, è stata avviata, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la necessaria attività di istruttoria attraverso l'indizione di apposite riunioni tecniche.



Alla predisposizione della bozza di regolamento, per la parte concernente il processo di armonizzazione dei comparti difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS), dell'INPS comprensivo della gestione ex-INPDAP, delle Forze Armate (GDF, CC, Marina, Aeronautica e Esercito), delle Forze di Polizia (PS, CFS, DAP) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per l'armonizzazione delle specifiche categorie iscritte alle gestioni INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP, le riunioni sono state svolte con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS) e dell'INPS, comprensivo, quest'ultimo, delle componenti ex-INPDAP ed ex-ENPALS.

Il risultato di tali consultazioni ha consentito una maggiore focalizzazione dei problemi, con particolare riferimento al comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Nel corso degli incontri, è stata illustrata la proposta di armonizzazione elaborata dal Ministero proponente, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto concerne l'armonizzazione del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, i rappresentanti dei comparti interessati hanno manifestato sostanziale contrarietà alle ipotesi di modifica degli istituti dell'ausiliaria, degli aumenti del periodo di servizio e delle maggiorazioni del calcolo della pensione, rilevando al riguardo un vizio di delega, in quanto l'ipotesi non rientra tra i criteri di delegificazione previsti dal più volte citato articolo 24, comma 18.

I rappresentanti delle varie armi nel ribadire le peculiarità dei singoli comparti, hanno presentato un documento congiunto di controproposta, manifestando perplessità in ordine ad un innalzamento poco graduale dei requisiti di accesso al pensionamento, all'introduzione di eventuali distinzioni tra attività di carattere operativo e non operativo, nonché di disposizioni volte a differenziare l'accesso al pensionamento tra uomini e donne, tenuto conto della legislazione presente in altri Paesi Europei. Ulteriormente è stato evidenziato il carattere particolarmente usurante che caratterizza le mansioni svolte dai soggetti in questione, in particolare per le inevitabili ricadute negative di carattere psico-fisico. È stata, altresì, manifestata l'esigenza di coordinare il processo di armonizzazione con la revisione in atto dei ruoli per le carriere, prevedendo tra l'altro l'introduzione di un sistema di previdenza complementare. Si è posto, poi, l'accento sulle possibili conseguenze negative derivanti da un brusco innalzamento dei requisiti pensionistici, in particolare per quanto concerne il livello dei reclutamenti del personale e quindi il versante occupazionale.

In sintesi, le parti, ribadita l'intangibilità degli istituti dell'ausiliaria e degli incrementi dei periodi di servizio, hanno proposto un aumento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia molto più graduale ed attenuato (a decorrere dal 2018) rispetto a quello ipotizzato da questa Amministrazione, con ultimi adeguamenti fissati al 2038. Per quanto concerne la pensione anticipata, precisato che uno dei tre canali previsti per l'accesso è ora, di fatto, soppresso (quello che consentiva il pensionamento a 53 anni età al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva), è stato proposto un pensionamento a "quota 94" (58 anni + 36 di contributi) nel 2013 e "quota 95" (58 anni + 37 di contributi) nel 2018.

Questo dicastero, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto delle proposte formulate, nell'evidenziare che il regolamento salvaguarda le posizioni di coloro



i quali vengono a maturare i requisiti di accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore del regolamento, non modificando tra l'altro i limiti ordinamentali attualmente vigenti, ha evidenziato l'impossibilità di accedere ad ipotesi volte a conseguire una più graduale rimodulazione dei requisiti di pensionamento; ciò, in quanto, l'art. 24, comma 18, del d. l. n. 201/11 non esclude il comparto in questione dal complessivo processo di armonizzazione all'AGO, ormai esteso a tutte le gestioni previdenziali.

Sono state, invece, accolte le osservazioni formulate in merito agli istituti dell'ausiliaria, degli aumenti del periodo di servizio e delle maggiorazioni del calcolo della pensione. Il regolamento, infatti, non incide su tali istituti.

Per quanto concerne l'armonizzazione del personale iscritto ai fondi INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP, le proposte alternative presentate hanno riguardato la pensione anticipata dei lavoratori iscritti alla gestione speciale delle miniere, cave e torbiere - recepite dal presente regolamento attraverso l'eliminazione delle disposizioni di armonizzazione riguardanti la suddetta categoria - ed il pensionamento dei lavoratori iscritti presso i Fondi dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, quest'ultima finalizzata a posticipare di due anni il momento di equiparazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, tra uomini e donne (dal 2021, previsto dal regolamento, al 2023). Tale ultima proposta non è stata accolta.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Attualmente, il personale dei comparti difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico risulta assoggettato al processo di armonizzazione previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di attuazione della delega contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini), ormai superato dalle varie riforme che hanno successivamente interessato il sistema previdenziale, mentre il personale vario iscritto presso l'INPS, l'ex-Enpals e l'ex-INPDAP non risulta essere assoggettato a procedimenti di armonizzazione, successivamente al d.lgs. n. 503 del 1992.

Pertanto, non intervenire sui requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, considerate le modifiche apportate al sistema previdenziale dal d.l. n. 201/11, comporterebbe un ampliamento ulteriore e irragionevole del divario esistente tra tali soggetti e la generalità dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta di adottare un regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988 è stata fatta dallo stesso art. 24, comma 18 del d.l. n. 201/11 contenente la delega, non permettendo la valutazione di ulteriori alternative in merito allo strumento normativo da adottare.

Come già illustrato nella sez. 2, quanto al personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'EX-INPDAP, nel corso delle consultazioni effettuate, sono emerse opzioni alternative aventi ad oggetto i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e i lavoratori iscritti presso i Fondi dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti. Mentre la prima proposta, concernente l'eliminazione delle disposizioni relative agli aumenti gradualmente dei requisiti pensionistici di accesso al trattamento di vecchiaia e anticipato formulate in prima fase, è stata accolta in considerazione della usura del tutto particolare che caratterizza tali tipologie lavorative, la seconda proposta, finalizzata a posticipare di due anni il momento di equiparazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, tra



uomini e donne, non ha trovato accoglimento, in quanto considerata non rispondente alle esigenze di armonizzazione.

Quanto al comparto difesa-sicurezza, come evidenziato nella precedente sez. 2, in un primo momento, sono state avanzate dai rappresentanti dei diversi comparti interessati opzioni dirette ad incrementare in modo graduale i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e l'accesso al pensionamento. Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'impianto del presente schema di regolamento, in quanto, maggiormente rispondente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.L. 201/2011.

Successivamente, all'approssimarsi della data di approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti dei suddetti comparti hanno formulato ulteriori proposte di modifica al regolamento, concernenti gli adeguamenti alla speranza di vita, la penalizzazione e l'ausiliaria. La prima proposta, finalizzata ad eliminare gli automatismi connessi all'applicazione degli incrementi alla speranza di vita attraverso un sistema di valutazione da effettuarsi tempo per tempo in misura da stabilire con apposito decreto ministeriale, non è stata accolta. La seconda modifica, anch'essa non accolta, ha interessato la disciplina delle penalizzazioni connesse all'età di accesso anticipato al pensionamento. Infine, i rappresentanti dei comparti hanno ribadito la necessità di espungere dal testo gli interventi inerenti gli istituti dell'ausiliaria, degli aumenti del periodo di servizio e delle maggiorazioni del calcolo della pensione. Tale ultima proposta, come precedentemente rilevato, è stata accolta.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la delega a predisporre, entro il 30 giugno 2012 poi posticipato al 31 ottobre 2012, un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettivi peculiarità dei settori di attività.

L'intervento si colloca all'interno del processo volto al contenimento della spesa pubblica, in quanto, con le modifiche da apportare alla vigente normativa si conseguirà l'obiettivo di ridurre la spesa previdenziale, rafforzando la sostenibilità nel lungo periodo del sistema pensionistico, in ragione dell'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico.

Sulla base dei dati forniti dagli Enti interessati, sono stati determinati i risparmi al lordo degli effetti fiscali delle misure proposte con il regolamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Il regolamento reca il vantaggio di rispondere a finalità di crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici, mediante l'armonizzazione di specifiche categorie di lavoratori. In particolare, risponde pienamente alla delega del Governo diretta ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi, fondi e comparti, caratterizzati da requisiti inferiori rispetto all'assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, reca un importante vantaggio a livello economico, in quanto, apporta significativi risparmi sulla spesa pubblica.

Il regolamento non arreca svantaggi per altri soggetti, né pubblici, né privati.



C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI)

L'intervento non pone a carico né dei datori di lavoro né dei lavoratori medesimi obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Con riferimento alle opzioni alternative relative al contenuto del provvedimento, quanto al comparto difesa-sicurezza, sono state valutate le due opzioni avanzate dai rappresentanti dei comparti, dirette ad incrementare in modo più graduale i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e l'accesso al pensionamento anticipato ("quota 94" nel 2013 e "quota 95" nel 2018). Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'impianto del presente schema di regolamento, in quanto, maggiormente rispondente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.L. 201/2012. È stata invece recepita la proposta diretta a non intervenire sugli istituti dell'ausiliaria, degli aumenti del periodo di servizio e delle maggiorazioni del calcolo della pensione.

Quanto al personale vario iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, sono state valutate opzioni alternative con specifico riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione speciale delle miniere, cave e torbiere e ai lavoratori dei Fondi dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Per i lavoratori iscritti alla gestione speciale delle miniere, cave e torbiere, in considerazione della usura del tutto particolare che caratterizza tali tipologie lavorative, si è optato per l'eliminazione della categoria dall'ambito di applicazione del regolamento. Si evidenzia, al riguardo, che in un primo momento si era ritenuto di procedere anche per detti lavoratori ad un graduale incremento dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento (detto processo si sarebbe dovuto concludere nel 2018).

Per gli iscritti ai Fondi dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, l'opzione volta a posticipare l'equiparazione -tra uomini e donne- del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è stata accolta, in quanto non rispondente alle esigenze di armonizzazione espresse nell'art. 24 del D.L. 201/2012.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le norme introdotte con l'intervento regolatorio potranno essere applicate garantendo l'obiettivo di ridurre la spesa previdenziale, senza produrre oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio, ispirato ai principi di equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'INPS.



B) Eventuali azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento

Del presente regolamento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati a cura dell'INPS, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le strutture e le modalità esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, sarà elaborata la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previdenziale, conseguiti mediante l'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anche a fini di equità sociale; l'analisi del rapporto costi/benefici, al termine della quale si potrà valutare anche l'opportunità di introdurre norme correttive o integrative.

Relazione ATN sullo schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale di categorie iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Indicazione del referente dell'amministrazione concertante:

Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), attraverso il quale vengono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti, nonché di alcune tipologie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Attualmente, infatti, i requisiti di accesso al pensionamento per i suddetti soggetti sono inferiori rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

2.1) Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Attualmente la materia relativa all'accesso al pensionamento, alla decorrenza del trattamento pensionistico, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di



polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disciplinata da una pluralità di fonti. Ai fini del presente regolamento si citano le seguenti:

- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
- decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.2) Personale vario iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

La materia relativa all'accesso al pensionamento, alla decorrenza del trattamento pensionistico, per lavoratori iscritti a regimi pensionistici gestiti dall'INPS, compresa la gestione ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, è attualmente disciplinata da una pluralità di fonti. Ai fini del presente regolamento si citano le seguenti:

- articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 (soppresso fondo spedizionieri doganali);
- articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (soppresso fondo spedizionieri doganali);
- articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi – Poligrafici);
- articolo 3, commi 1, lettera b), e 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto);
- articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (piloti del pilotaggio marittimo);
- articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (piloti del pilotaggio marittimo);
- articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 (fondo lavoratori dello spettacolo – gruppo ballo);
- Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (fondo lavoratori dello spettacolo – gruppo attori);
- articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (fondo lavoratori dello spettacolo – gruppo canto);
- articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166 (fondo sportivi professionisti);
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);
- articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- art. 96 del D.P.R. 7 aprile 1983, n. 279 e art. 1, del d.lgs. n. 149 del 1997 (controllori di volo e altri profili professionali dipendenti dell'ENAV).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il regolamento contiene una disciplina specifica in tema di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto a quanto previsto all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali



Non ci sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio non richiede l'intervento delle Regioni, in quanto la materia trattata rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze degli enti territoriali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla rilegificazione. Vengono, invece, pienamente utilizzati i poteri di delegificazione, come previsto dal comma 18 dell'art. 24 del decreto-legge 201/2011.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti sulla materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento iniziative legislative sulla medesima materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano interventi giurisprudenziali recenti o giudizi di costituzionalità pendenti aventi ad oggetto la materia trattata.

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario. Risponde, inoltre, agli impegni assunti con l'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione sulla materia trattata dal provvedimento normativo.



12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta vi siano giudizi conclusi o in corso innanzi alla Corte di Giustizia Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni e utilizza definizioni, termini e concetti già previsti nelle norme cui apporta modifiche e, comunque, di uso corrente nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti, al fine di incrementare i requisiti minimi di accesso al pensionamento per il personale destinatario del presente regolamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non presenta norme abrogative del tipo indicato in titolo.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le deroghe previste sono in applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il provvedimento costituisce attuazione della disposizione di delegificazione di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non si rinvencono altre deleghe aperte sulla medesima tematica.

7) Indicazioni degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede l'adozione di successivi atti attuativi per i quali occorra verificare la congruità dei termini.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'Amministrazione.

